

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Aggiornato al 15/09/2025

N120 - M. Imprese TF e TV

Pag. 1/11

# Mutuo Fondiario/ Ipotecario Imprese a Tasso Fisso e Variabile

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

## Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA

Tel.: 081/3581 -111 PBX - Fax: 081/8491487

E-mail: <u>direzionegenerale@bcp.it</u> - Sito internet: <u>www.bcp.it</u> n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia

Codice ABI: 5142

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

In caso di <b>Offerta Fuori Sede</b> riquadro da compilare a cura del soggetto che entra in rapporto con il Cliente		
Nome, indirizzo, telefono, email e numero iscrizione all'Albo del soggetto che entra in contatto con il Cliente		

## CHE COSA E' UN MUTUO FONDIARIO / IPOTECARIO IMPRESE

Il mutuo è un finanziamento a medio/lungo termine all'impresa con offerta di un immobile, che viene vincolato a favore della banca tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. Se il mutuo è finalizzato all'acquisto di un'imbarcazione, è l'imbarcazione stessa che viene posta a garanzia sotto forma di ipoteca a favore della banca.

L'impresa rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali e il rimborso avviene mediante il metodo dell'ammortamento "francese" o "a quote capitale costante".

In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto – un compenso onnicomprensivo.

È richiesta obbligatoriamente una polizza assicurativa contro i danni causati da scoppio e incendio, a primo rischio assoluto sul valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ipotecato. Il mutuatario ha la possibilità di scegliere liberamente la tipologia di polizza, ma nel caso in cui dovesse scegliere una polizza non distribuita dalla nostra Banca, dovrà produrre una appendice di vincolo a favore della BCP.

Per le componenti di natura assicurativa si rinvia agli strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore.

### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza con aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate;
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso;
- qualora il prestito sia a tasso variabile con un tasso minimo cd. floor (limite al di sotto del quale il tasso variabile applicato al mutuo non può comunque scendere, indipendentemente dalle variazioni dell'indice di riferimento) possibilità di pagare un tasso di interesse più elevato rispetto a quello determinabile sulla base del valore assunto tempo per tempo dall'indice di riferimento;



Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Aggiornato al 15/09/2025

N120 - M. Imprese TF e TV

Pag. 2/11

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

Per saperne di più:

- la "**Guida – La centrale dei rischi in parole semplici**" che contiene informazioni su cosa sia la centrale dei rischi e come funziona ed è disponibile sul sito <a href="www.bancaditalia.it">www.bancaditalia.it</a> e sul sito della banca www.bcp.it.

Nell'ottica, inoltre, di favorire lo sviluppo ed il sostegno alle Piccole e Medie Imprese, la Banca ha aderito a specifiche iniziative promosse a livello europeo.

# PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE - MUTUO IMPRESE A TASSO FISSO

	Tasso Fisso		
Min. 250.000 €			
5/10/15 anni			
	n maggiorato dello spread contrattua oposita in Tabella)		
rata (anni)	tasso indicativo <sup>2</sup>		
5	6,82%		
10	7,15%		
15	7,33%		
rata (anni)	Spread		
5	4,50%		
10	4,50%		
15	4,50%		
<u> </u>	<del></del> -		
Qualsiasi sia il valore del parametro di indicizzazione fissato nel contratto, ai fini del			
calcolo del tasso di interesse corrispettivo del finanziamento, detto valore non potrà			
comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010%, soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto			
1	5/10/15 a  S¹ durata lettera no (vedi voce a  urata (anni)  5  10  15  urata (anni)  5  10  15  ametro di indiciz corrispettivo de una soglia delli		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> EurIRS (Euro Interest Rate Swap) Lettera pari alla durata del mutuo rilevato il 3° giorno antecedente la data di stipula dal quotidiano "Sole 240re". Per la durata a 19 mesi il parametro **EurIRS** rilevato è quello relativo ai 24 mesi (2 anni).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il tasso è stato determinato in base ai valori dell'EurIRS del 09/09/2025 riportato sul Sole 24Ore del 10/09/2025

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente nel corso del piano di ammortamento pluriennale del mutuo.



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

### **Foglio Informativo**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Aggiornato al 15/09/2025

N120 – M. Imprese TF e TV

Pag. 3/11

VOCI		COST Mutuo Imprese a	=	
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	con piano ammortamento commissione di gestione u rata secondo quanto di sec (costo medio di una valut Assicurativa rischi incendic dell'immobile ipotecato di mutuatario ha la possibilit dovesse scegliere una po un'apposita appendice di v	alla francese, considera na tantum pari a 1.250, guito specificato. Nel TAE azione peritale per singo e scoppio a primo rischi stribuita dalla Banca (fis à di scegliere liberamen olizza non distribuita da incolo a favore della BCP	ando le spese di is 00, l'imposta sostit EG sono incluse le sola unità immobilia io assoluto sul valo ssata convenzional ite la tipologia di pilla nostra Banca,	izzando il rimborso mensile struttoria di 2.500,00 €, la tutiva e le spese di incasso spese di perizia di € 300,00 are) e il costo della Polizza ore di ricostruzione a nuovo lmente in euro 500,00). Il polizza, ma nel caso in cui il vincolo dovrà produrre
Tasso di mora				munque nel rispetto dei uccessive modifiche ed

		VOCI	COSTI Mutuo Imprese a Tasso Fisso
	per la lla del tratto	Istruttoria	1 % dell'importo del mutuo⁴ (min. 500,00€)
	Spese p stipula contra	Commissione Gestione <i>una</i> tantum	0,50 % dell'importo del mutuo (min. 500,00 €)
SPESE	a gestion	Incasso Rata	1,50 €
		Invio Comunicazioni	Recupero Spesa postale busta normale (leggera) 1,00 € Recupero Spesa postale busta pesante peso => 20 grammi 1,40 €
	Spese	Variazione / Restrizione Ipoteca	207,00 €
	Š	Accollo Mutuo (Atto di)	78,00 €

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Le spese di istruttoria - così calcolate - sono dovute dal richiedente, sull'importo del mutuo deliberato, anche in caso di sua rinunzia al finanziamento intervenuta successivamente all'accoglimento della richiesta da parte della Banca (delibera di affidamento per concessione del finanziamento).



Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Aggiornato al 15/09/2025

N120 - M. Imprese TF e TV

Pag. 4/11

	Certificazione Interessi Passivi	€ 8,00
DI	Tipo di Ammortamento	Piano di Ammortamento "Francese" <sup>5</sup>
TANO D	Tipologia Rata	Rata Costante
PI/ AMMO	Periodicità Rata	Mensile/Trimestrale/Semestrale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Mutuo Imprese a Tasso Fisso			
Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo rata mensile per € 250.000 di capitale	
6,82%	5	€ 4.929,10	
7,15%	10	€ 2.922,08	
7,33%	15	€ 2.293,45	

(nell'importo rata è esclusa la commissione di incasso di 1,50 euro a rata)

La modalità di calcolo degli interessi utilizzata è l'anno civile e il piano di ammortamento è quello alla francese

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n.108/1996), relativo a contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca all'indirizzo <a href="https://www.bcp.it">www.bcp.it</a>

\* \*

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La banca si riserva di valutare l'applicazione, laddove richiesto ed in via residuale rispetto alla ordinaria attività, il piano di ammortamento alla "Italiana"



Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni Aggiornato al 15/09/2025

N120 - M. Imprese TF e TV

Pag. 5/11

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE - MUTUO IMPRESE A TASSO VARIABILE

	VOCI		Mutuo	COSTI Imprese a Tasso V	/ariabile	
	Importo Finanziabile			Min. 250.000 €		
	Durata (la banca si riserva la facoltà di proporre durate diverse)					
	Tasso d'interesse nominale annuo	maggiorat			parametro Euribor a 1/3/6 mesi del <u>tasso minimo</u> (vedi voce Tasso	
TASSI	Parametri di Indicizzazione  Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento	quotidiand In caso dal contra interno ir pubblicat con il R specifica variazion	Euribor a 1/3/6 mesi <sup>6</sup> (media mese precedente) rilevato il 1°giorno del mese di stipula dal quotidiano Il Sole 24Ore.  In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, la Banca adotterà un indice sostitutivo come specificato nel "Piano interno in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento" pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet www.bcp.it, in conformità con il Regolamento (UE) 2016/1011 (cd. Benchmark Regulation – BMR che specifica le azioni da intraprendere nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento applicato ad un contratto) e secondo le modalità riportate nel contratto.			
	Spread	Differenziato in base alla durata del finanziamento  Mutui indicizzati all'Euribor 1/3/6 mesi (media mese precedente) durata 5 anni = spread 4,50% durata 10 anni = spread 5,00% durata 15 anni = spread 5,50%				
	Tasso d'interesse di preammortamento	Uguale al stipula	Tasso d'interesse nom	inale annuo come s	sopra, calcolato al momento della	
	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Durata	Periodicità Rata	Para (media m Piano francese	am. Euribor 1m/ 360 lese precedente) con floor Piano italiano	
		5 anni	Rata Mensile	7,52%	7,56%	
		10 anni	Rata Mensile	7,63%	7,68%	
		15 anni	Rata Mensile	8,03%	8,08%	
		Il valore del Taeg è riferito ad un finanziamento di 250.000 euro ipotizzando il rimborso mens (parametro euribor 1m/360) con piano di ammortamento alla francese/italiano e considerando spese di istruttoria di 2.500,00 €, la commissione di gestione una tantum pari a 1.250,00, l'impos sostitutiva e le spese di incasso rata di 1,50€ secondo quanto di seguito indicato.  Nel TAEG sono incluse le spese di perizia di € 300,00 (costo medio di una valutazione peritale p singola unità immobiliare) e il costo della Polizza Assicurativa rischi incendio e scoppio a primo risch assoluto sul valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ipotecato distribuita dalla Banca con vincca a favore del mutuatario (fissata convenzionalmente in euro 500,00). Il mutuatario ha la possibilità scegliere liberamente la tipologia di polizza, ma nel caso in cui dovesse scegliere una polizza ma distribuita dalla nostra Banca, il vincolo dovrà produrre un'apposita appendice di vincolo a favore della BCP			alla francese/italiano e considerando le e una tantum pari a 1.250,00, l'imposta o di seguito indicato.  o medio di una valutazione peritale per rischi incendio e scoppio a primo rischio ecato distribuita dalla Banca con vincolo 00,00). Il mutuatario ha la possibilità di cui dovesse scegliere una polizza non apposita appendice di vincolo a favore	
	Tasso minimo				e fissato nel contratto, ai fini del ziamento, detto valore non potrà	

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Il parametro potrà essere Euribor 1/3/6 mesi (con base 360 o 365) media mese precedente scelto di norma in base alla periodicità delle rate



Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Aggiornato al 15/09/2025

N120 - M. Imprese TF e TV

Pag. 6/11

VOCI COSTI Mutuo Imprese a Tasso Variabile		333.1
		comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010%, soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto
	Tasso di mora	Tasso d'interesse nominale annuo maggiorato di 1,9 %, comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni

		voci	COSTI Mutuo Imprese a Tasso Variabile	
	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1 % dell'importo del mutuo <sup>7</sup> (min. 500,00€)	
	Spes la st d cont	Commissione Gestione <i>una</i> tantum	0,50 % dell'importo del mutuo (min. 500,00 €)	
SPESE	one del	Incasso Rata	1,50 €	
<b>S</b>	Spese per la gestione rapporto	Invio Comunicazioni	Recupero Spesa postale busta normale (leggera) 1,00 €  Recupero Spesa postale busta pesante peso => 20 grammi 1,40 €	
		Variazione / Restrizione Ipoteca	207,00 €	
		Accollo Mutuo (Atto di)	78,00 €	
		Certificazione Interessi Passivi	€ 8,00	
OTN		Tipo di Ammortamento	Piano di Ammortamento "Francese" <sup>8</sup>	
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipologia Rata		Rata crescente per quota capitale secondo l'ammortamento "Francese" oppure rata costante per quota capitale secondo ammortamento "Italiano"	
P] AMMC		Periodicità Rata	Mensile/Trimestrale/Semestrale	

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

### ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Data Parametro		Valore
09/09/2025	Euribor 1 mese base 360 Media Mese agosto 2025	1,892%
09/09/2025	Euribor 1 mese base 365 Media Mese agosto 2025	1,919%

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Le spese di istruttoria - così calcolate - sono dovute dal richiedente, sull'importo del mutuo deliberato, anche in caso di sua rinuncia al finanziamento intervenuta successivamente all'accoglimento della richiesta da parte della Banca (delibera di affidamento per concessione del finanziamento).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La banca si riserva di valutare l'applicazione, laddove richiesto ed in via residuale rispetto alla ordinaria attività, il piano di ammortamento alla "Italiana"



Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Aggiornato al 15/09/2025

N120 - M. Imprese TF e TV

Pag. 7/11

09/09/2025	Euribor 3 mesi base 360 Media Mese agosto 2025	2,017%
09/09/2025	Euribor 3 mesi base 365 Media Mese agosto 2025	2,045%
09/09/2025	Euribor 6 mesi base 360 Media Mese agosto 2025	2,085%
09/09/2025	Euribor 6 mesi base 365 Media Mese agosto 2025	2,114%

### CALCOLI ESEMPLIFICATIVI DELL'IMPORTO DELLA RATA

Il calcolo della rata è stato effettuato tenendo conto del tasso di partenza e senza considerare i futuri andamenti dell'indice di riferimento

Mutuo Imprese a Tasso Variabile Indicizzato Euribor 1 m/360				
Durata del finanziamento (anni)	Periodicità Rata	Tasso di interesse applicato (Parametro + Spread)	Importo Rata per € 250.000 di capitale	
5	Mensile	6,392%	€ 4.878,90	
10	Mensile	6,892%	€ 2.888,82	
15	Mensile	7,392%	€ 2.302,21	

(nell'importo rata è esclusa la commissione di incasso di 1,50 euro a rata)

La modalità di calcolo degli interessi utilizzata è l'anno civile e il piano di ammortamento è quello alla francese

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n.108/1996), relativo a contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca all'indirizzo www.bcp.it

## **ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere i costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca
Perizia Tecnica	Onorario del tecnico incaricato dal cliente per l'accertamento peritale
Adempimenti notarili	A carico del cliente direttamente al notaio
Assicurazione Immobile	Polizza Assicurativa rischi dell'incendio con vincolo a favore della banca con libera scelta della compagnia.

Imposta Sostitutiva pro tempore vigente calcolata sull'importo mutuato.

In alternativa all'applicazione dell'imposta sostitutiva, il cliente avrà la facoltà di optare per la corresponsione dell'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, se dovute.

Tasse Ipotecarie

## **ALTRO**

o Estinzione anticipata

o Variazione restrizione ipoteca

o Accollo mutuo (Atto di)

2,00 % su capitale residuo estinto

anticipatamente

207,00 €

78,00 €



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

### **Foglio Informativo**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Aggiornato al 15/09/2025

N120 - M. Imprese TF e TV

Pag. 8/11

o Certificazione attestante lo stato di "estinto"	8,00 €	
o Lettere di svincolo assicurativo	8,00 €	
o Copie di atti di mutuo, note di iscrizione ipotecaria e documentazione varia	6,00 €	
o Duplicato di quietanza	8,00 €	
o Copia piano di ammortamento	6,00 €	
o Certificato di sussistenza del credito	52,00 €	
o Rinnovazione di ipoteca	130,00 €	
o Frazionamenti ipotecari	136,00 €	
o Traslazioni ipotecarie	78,00 €	
o Invio lettera di sollecito	5,00 €	
o Atto di consenso alla cancellazione ipotecaria	78,00 €	
o Certificazione conteggio estintivo	15,00 €	

## **DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI NON AUTORIZZATE**

È il processo attraverso il quale il cliente può richiedere il rimborso e/o la rettifica di un'operazione che non ha autorizzato o che non è stata correttamente eseguita. Un'operazione di pagamento è "non autorizzata" quando manca il consenso del cliente all'esecuzione della stessa; si definisce, invece, non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme alle istruzioni impartite dallo stesso (ad es. importo non corretto). In tali casi, il cliente deve prontamente effettuare il disconoscimento secondo le modalità indicate nella Guida "Operazioni non autorizzate o non eseguite correttamente, su frodi e disconoscimenti", compilando il "Modulo disconoscimento operazioni di pagamento" – entrambi pubblicati nella sezione denominata "Disconoscimenti" ed alla pagina "Trasparenza" del sito www. bcp.it - avendo cura di fornire tutte le informazioni/documenti utili alla disamina dell'operazione oggetto di disconoscimento. La banca e/o Nexi (per le operazioni con carta di credito e carta di debito) è tenuta ad analizzare la segnalazione e - ove sussistano i requisiti - a rimborsare il Cliente (in maniera definitiva o salvo buon fine) entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del disconoscimento, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'operazione. La banca e/o Nexi non subordina la presa in carico della pratica di disconoscimento ed il conseguente eventuale relativo rimborso alla richiesta di documentazione integrativa (es. copia della denunzia/querela presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, copia di e-mail, sms, registro delle telefonate...) che, in ogni caso, potrà essere richiesta al Cliente ai fini dell'istruttoria in un momento successivo. Qualora, anche successivamente, risulti che l'operazione era stata autorizzata e/o che la richiesta non fosse fondata, la banca e/o Nexi ha diritto di ottenere la restituzione dell'importo dal cliente. Non possono essere disconosciute le operazioni compiute da oltre 13 mesi rispetto al momento in cui è effettuata l'operazione, oppure entro 8 settimane in specifiche circostanze. Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare un reclamo, ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o all'Autorità competente ovvero di presentare esposto alla Banca d'Italia.

### **ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA', RECLAMI**

### **Estinzione Anticipata**

La parte mutuataria può, in qualsiasi momento, esercitare la facoltà di rimborso anticipato del finanziamento, corrispondendo alla banca medesima un compenso omnicomprensivo, calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato, pari allo 0,50% per ogni anno o frazione di anno residua del capitale rimborsato anticipatamente, ai sensi delle disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000. Nessun altro onere può essere addebitato alla parte mutuataria.

### Rimborsi Anticipati Totali o Parziali della Somma Mutuata

La parte mutuataria potrà, nel rispetto della normativa vigente, restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale mutuato. Unitamente al capitale non ancora ammortizzato, dovranno essere corrisposti gli interessi maturati sul capitale anticipatamente restituito, dall'ultima scadenza rateale fino al giorno della restituzione, al tasso applicato alla rata immediatamente precedente alla restituzione stessa; la parte mutuataria dovrà inoltre corrispondere alla Banca mutuante il compenso di cui al 1º comma dell'art. 40 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e successive variazioni e/o integrazioni, nella misura precisata nel contratto di mutuo, rapportato al capitale restituito anticipatamente. Ai sensi dell'art. 120 ter del d.lgs. n.385 del 1/9/1993 il suddetto compenso non è dovuto nel caso di mutuo concesso per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

La facoltà della parte mutuataria di rimborsare il finanziamento anticipatamente, in tutto o in parte, rispetto al termine convenuto, potrà essere esercitata a condizione che:

- a) la parte mutuataria abbia già ottenuto lo svincolo integrale del ricavo del finanziamento dall'eventuale deposito fiduciario, ovvero abbia già ottenuto l'erogazione del finanziamento stesso;
- b) non sia inadempiente nei confronti della Banca riguardo agli obblighi dipendenti dal contratto e dal presente capitolato, ed in particolare, per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del finanziamento;



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

### **Foglio Informativo**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Aggiornato al 15/09/2025

N120 - M. Imprese TF e TV

Pag. 9/11

- c) ne faccia richiesta scritta con preavviso di 5 giorni;
- d) corrisponda alla data preavvisata oltre al residuo capitale la quota interessi maturata, la commissione prevista dal contratto di finanziamento e dalle tabelle allo stesso allegata;
- e) ogni restituzione parziale avrà per effetto di diminuire l'importo delle rate successive fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

### Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente che riveste la qualifica di micro-impresa (come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11), allo scopo di rimborsare il finanziamento, dovesse ottenere da un'altra Banca ovvero altro Intermediario un nuovo finanziamento, non sarà tenuto a sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte mutuataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione a naturale scadenza o anticipata del mutuo, la Banca procederà alla chiusura immediata del rapporto

### Sospensione pagamento rate

Il cliente potrà richiedere alla banca la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento. A seguito dell'esercizio dell'opzione di sospensione, previa accettazione da parte della banca, la durata del finanziamento risulterà allungata per un periodo pari al numero dei mesi concordato tra la banca ed il cliente. Sul debito residuo in essere alla decorrenza della prima rata sospesa, verranno calcolati gli interessi di sospensione al tasso contrattuale del mutuo (o ad un diverso tasso eventualmente contrattualizzato tra la banca ed il cliente) per tutto il periodo di sospensione, senza l'applicazione di nessun onere aggiuntivo a favore della banca.

### Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a <u>reclami@bcp.it</u> (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito <a href="https://www.ivass.it">www.ivass.it</a>;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito <a href="www.acf.consob.it">www.acf.consob.it</a>; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore BancarioFinanziario –
  Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie ADR, consultando il sito
  www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore BancarioFinanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.



Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Aggiornato al 15/09/2025

N120 - M. Imprese TF e TV

Pag. 10/11

LEGENDA	
Accollo	Contratto tra debitore ed una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso di mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Euribor	L' Euribor (Euro Interbank Offered Rate) traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", è un indice di riferimento rilevato quotidianamente – sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor ( Euribor Panel Steering Committee) – da EMMI European Money Markert Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento Euribor. Qualora nel rispetto di quanto previsto dal regolamento europeo 2016/101, dovesse essere modificata la formula e/o la metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente.
Eurirs	L'IRS (acronimo di Interest Rate Swap), traducibile come tasso di scambio degli interessi, è il tasso di riferimento, calcolato giornalmente, per la valuta Euro (EurIRS) da ICE Benchmark Administration on Limited – IBA con sede nel Regno Unito o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso.
Compenso per estinzione anticipata	Compenso da corrispondere alla banca nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo prima della scadenza contrattuale. Viene calcolato moltiplicando il capitale rimborsato prima della scadenza (debito residuo) per il tasso della commissione e per il numero di anni o frazione di anni di vita residua
Commissione di gestione	Compenso calcolato in percentuale che si applica una tantum all'atto dell'erogazione del finanziamento.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Spese per Istruttoria	Spese connesse all'attività ed ai costi sostenuti dalla Banca necessari alla verifica dei requisiti del richiedente (es. analisi capacità reddituale e/o finanziaria, visure, ecc.) ai fini della concessione del finanziamento.
Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)/Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia	Relazione di un tecnico incaricato che attesta il valore dell'immobile.
Piano di Ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di Ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e laquota capitale aumenta
Piano di Ammortamento "italiano"	Il piano di ammortamento italiano è caratterizzato da rate decrescenti nel tempo: la quota capitale infatti rimane costante e questo comporta una diminuzione progressiva dell'importo della rata. Anche la quota interessi decresce nel tempo, perché il tasso d'interesse viene applicato su un capitale residuo via via inferiore.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota Capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota Interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: una quota capitale (cioè parte dell'importo prestato ed un quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo
Rata Costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo (solo per i mutui a tasso fisso).
Recupero Spese Postali	Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con <u>procedura automatizzata</u> da parte di strutture centrali della Banca:
	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.



Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Aggiornato al 15/09/2025

N120 - M. Imprese TF e TV

Pag. 11/11

Tasso Annuo Effettivo Globale	Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su
(TAEG)	base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente.
	Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di
	intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in
	relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza escluse le spese notarili
Tasso di interesse di	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula
preammortamento	del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile	Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso di interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" dei mutui, a seconda dei casi, a tasso fisso
	o variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.